

contributo
unificato



25237 / 2011

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Locazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 1708/2007

TERZA SEZIONE CIVILE

Cron. 25237

Rep. 6518

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FRANCESCO TRIFONE - Presidente - Ud. 26/10/2011
- Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere - PU
- Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Consigliere -
- Dott. ANGELO SPIRITO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 1708-2007 proposto da:

MOTEL S.L. SAS , elettivamente
 domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo
 studio dell'avvocato SASSANI BRUNO NICOLA,
 rappresentata e difesa dall'avvocato SARDEGNA
 FRANCESCO giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2011

contro

2398

G.G. , elettivamente
 domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo
 studio dell'avvocato GOBBI GOFFREDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIANI
MARINI ALARICO giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 208/2006 della CORTE D'APPELLO
di PERUGIA, depositata il 08/08/2006; R.G.N. 158/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/10/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;

udito l'Avvocato FRANCESCO DOMENICO PUGLIESE per
delega;

udito l'Avvocato FRANCESCA PICCIURRO per delega;

Udito il P.M. in persona del SOST.PROC.GEN.DOTT. GOLIA
AURELIO che ha concluso per improc.tà o comunque
rigetto.

**Svolgimento del processo**

Il Tribunale di Perugia ha dichiarato risolto il contratto di locazione intercorrente tra il conduttore G. e la locatrice Motel S.L. s.a.s. per inadempimento del primo nel pagamento dei canoni e condannò la seconda a rimborsare alla controparte le spese sostenute per la straordinaria manutenzione dell'immobile locato.

La Corte d'appello di Perugia, parzialmente riformando la prima sentenza, condannò il G. a pagare una somma di denaro a titolo di canoni non corrisposti e, sulla base della CTU, condannò la locatrice al pagamento in favore della controparte di una somma maggiore rispetto a quella determinata in primo grado a titolo di rimborso spese per straordinaria manutenzione dell'immobile.

Propone ricorso per cassazione la soc. S.L. attraverso quattro motivi. Risponde con controricorso il G. . Ambedue le parti hanno depositato memorie per l'udienza.

Motivi della decisione

Le S.U. di questa Corte (sent. n. 9005 del 16 aprile 2009) hanno affermato che **la previsione (di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc. civ.) dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di**



cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, allegghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione.

Nella specie, la società ricorrente dichiara nel ricorso che la sentenza oggetto dell'impugnazione per cassazione è stata notificata in data 21 settembre 2006, ma deposita la



sentenza in copia autentica priva della relazione di notificazione. In tal modo essa impedisce alla Corte il riscontro della tempestività dell'esercizio dell'impugnazione stessa nel termine breve, restando irrilevante sia la mancata contestazione dell'osservanza del termine stesso da parte del controricorrente, sia l'eventuale deposito da parte di questo della copia notificata o l'eventuale presenza della copia stessa nel fascicolo d'ufficio.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

Per questi motivi

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5200,00, di cui € 5000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011

L'Estensore

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BAETISIA

Cons. Spirito est.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ccc. 29 NOV. 2011
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BAETISIA